



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Circolare 15 luglio 2020: Indizione delle elezioni per la Rappresentanza degli operatori volontari del servizio civile universale - modalità, procedure e tempistiche

Premessa normativa

La Rappresentanza degli operatori volontari del servizio civile universale è stata istituita dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016", come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, ed ha l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa è articolata a livello nazionale e a livello regionale.

A livello nazionale opera la **rappresentanza nazionale** che è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. I quattro membri della rappresentanza nazionale sono componenti della Consulta nazionale del servizio civile universale di cui all'articolo 10 del richiamato decreto legislativo 40/2017.

A livello regionale operano:

- i delegati **delle regioni, delle province autonome e dell'estero** (di seguito "delegati") eletti in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero, che restano in carica un anno.
- **la rappresentanza regionale** composta da ventidue membri, che durano in carica un anno: diciannove sono eletti in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.

I rappresentanti nazionali e i rappresentanti regionali sono eletti dai delegati riuniti in assemblea nazionale; i delegati sono a loro volta eletti da tutti gli operatori volontari in servizio, con modalità online. Per garantire la continuità della rappresentanza nazionale, i quattro membri non vengono eletti tutti contemporaneamente ma a coppie ad anni alterni.

Al fine di consentire l'effettiva operatività della Rappresentanza, l'art. 24, comma 4, lettera e-bis del decreto legislativo n. 40/2017, ha previsto che nel documento di programmazione finanziaria, predisposto annualmente dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale